

26 marzo 2020

Categorie: **Previdenza e lavoro > Fondo di previdenza**

Fondi di solidarietà alternativi dell'artigianato: obbligo o facoltà?

Autore: **Alessia Noviello e Marco Militello**

In relazione all'art. 27 del D.Lgs. 148/2015, istitutiva dei fondi di bilateralità alternativi, artigianato e somministrazione, permangono molti dubbi circa l'obbligatorietà dell'adesione da parte di tutti i datori di lavoro, iscritti all'albo delle imprese artigiane della CCIAA.

Le criticità trovano riscontro nella seguente serie di considerazioni che investono sia il piano squisitamente **giuridico** che quello **tecnico** di un possibile diritto di aiuto alle imprese del settore artigiano che potrebbero vedersi negare l'accesso agli ammortizzatori sociali messi in campo dall'esecutivo, con il D.L. 18/2020, per fronteggiare l'emergenza nazionale COVID-19. Per brevità e facilità di lettura si riassumono normativa e problematiche sul tema in oggetto secondo i seguenti punti:

1. Il fondo di bilateralità alternativo applica, nei confronti degli aderenti, una quota di contribuzione maggiorata pari allo 0,60% degli imponibili previdenziali, senza distinguerli in base alla forza occupazionale, come normalmente accade con i fondi di integrazione salariale gestiti dall'INPS. Nell'emergenza COVID-19, il Governo ha garantito, nei confronti delle aziende non coperte da ammortizzatori sociali, l'istituzione provvisoria della Cig in deroga, che assicura la copertura di 9 settimane a tutta la platea dei beneficiari, senza la necessità di osservare il pareggio di bilancio, con contestuale divieto di erogare prestazioni in carenza di disponibilità, come accade, invece, per i fondi di solidarietà alternativi;
2. In aggiunta al contributo percentuale, il fondo di bilateralità alternativo prevede una quota mensile per ciascun dipendente pari ad euro 7,65 e per le aziende che sono obbligate ad aderire al fondo di integrazione salariale gestito dall'Inps (Titolo I, del D. Lgs. 148/2015, quindi già soggetti alla contribuzione) ulteriori euro 10,42 mese per dipendente.
3. Il fondo di bilateralità dell'artigianato, di cui all'art. 27 del D.Lgs. 148/2015 è costituito: "**in alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro**". A differenza dei fondi di solidarietà bilaterali, di cui all'art.26, questi vengono istituiti senza l'intervento di un decreto ministeriale, ragione per cui se ne deduce la natura interamente privatistica;
4. In considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, hanno adeguato alla data di entrata in vigore del decreto citato, le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Ove, a seguito della trasformazione di cui al comma 1, dell'art. 27, del D.Lgs. 148/2015, sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale, rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dall'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. Da qui si deduce che l'obbligo debba ricadere esclusivamente sul versamento della quota dovuta per il finanziamento del fondo interprofessionale e non invece su tutta la quota dovuta al fondo alternativo;
5. La regolarità contributiva (DURC) delle aziende non è soggetta al filtro del fondo di bilateralità alternativo, garantendo il rilascio del certificato di regolarità anche in assenza di adesione al fondo. Diversamente, le aziende soggette all'obbligo di versamento al FIS, qualora non dovessero adeguare le aliquote contributive al

raggiungimento della soglia dimensionale, non potrebbero vantare la regolarità contributiva e il contributo dovuto al fondo, diventerebbe oggetto di contestazione da parte dell'Istituto, con conseguente emissione di nota di rettifica;

6. La tutela della legge istitutiva si applica esclusivamente alle aziende che superano le 5 unità. Il fondo di bilateralità dell'artigianato pretende, invece, la contribuzione anche per le aziende che occupano un solo lavoratore dipendente, in evidente arbitrio rispetto alla normativa.
7. Il fondo di bilateralità dell'artigianato pretende una asserita "regolarità contributiva" pari ai 36 mesi precedenti, relativa alla completa contribuzione, non solo dello 0,60% (che potrebbe risultare addirittura condivisibile perché quasi allineata alla contribuzione Inps per i fondi corrispondenti), ma soprattutto del contributo fisso di euro 7,65 mese per ciascun dipendente a titolo di bilateralità pura, su cui, stando alle norme attuali, non vi è dubbio sulla non obbligatorietà;
8. Nei confronti delle aziende non coperte da alcun ammortizzatore sociale obbligatorio, per l'emergenza nazionale COVID-19, il Governo ha reintrodotto, con il D.L.18/2020 la Cig in deroga. A parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (nota Prot. N. 40/3223 del 11.02.2016), *"le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, **possono scegliere** di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale"*, di conseguenza, tale interpretazione può essere attuata anche nei confronti delle aziende, aderenti o meno ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi, che possono scegliere se rivolgersi al fondo privato o aderire alla copertura statale, di maggiore garanzia per i lavoratori.

È di tutta evidenza che le aziende artigiane non iscritte al FSBA, anche con un numero di dipendenti inferiori a 6 unità, devono vedersi garantito il diritto di potere rientrare nella tutela della cassa integrazione in deroga, atteso che hanno scelto di non aderire al fondo di bilateralità versando, come da previsione del CCNL, l'E.D.R. sostitutivo di euro 25,00 mensili al proprio personale dipendente.

L'E.D.R. sostitutivo è previsto dalla contrattazione nazionale di numerosi settori artigianali, in vigore alla data odierna, e permette appunto di scegliere, tra il versamento all'ente bilaterale e l'E.D.R. sostitutivo al lavoratore.

L'Inps, nel ribadire come la gestione dei fondi sia di natura privatistica, con la circolare n. 53 del 12/04/2019 ha inteso mantenere, in capo all'Istituto, la tutela di alcuni settori individuati da uno specifico CSC quali quelli dell'impiantistica (CSC 4.13.07).

L'art. 22 del Decreto 17 marzo 2020 recita: "Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro**, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane".

Il decreto non presenta alcun riferimento a fondi di natura privatistica, riferendo solo all'emergenza di natura sociale cui deve necessariamente farsi carico l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Per quanto sopra esposto non vorremmo trovarci nella situazione di vedere rigettate dall'INPS le domande di CIGD delle ditte artigiane e di somministrazione lavoro (che abbracciano un milione e mezzo di lavoratori) che dovessero non essersi iscritte al FSBA. Questo scenario comporterebbe, oltre che la negazione di un diritto anche un problema di natura sociale.

Un'ultima considerazione va posta nei confronti di tutte quelle aziende del settore terziario soggette alla FIS ma che, superata la soglia dei 50 dipendenti, versano un contributo aggiuntivo dello 0,90% all'INPS in quanto diventano

soggette alla CIGS. Per questo intero settore non vi è menzione all'interno del D.L. 18/2020 ma è pacifico che, non essendo contemplata la CIGS tra gli ammortizzatori attivabili per l'emergenza COVID-19, queste aziende debbano obbligatoriamente richiedere la CIGD (tra l'altro con il problema che i datori di lavoro non potranno anticipare l'assegno ai lavoratori essendo previsto solo il pagamento diretto dell'INPS per questa tipologia di cassa integrazione).

In conclusione si ritiene che debba essere fatta immediata chiarezza sul tema in oggetto anche perché esiste un ulteriore problema parallelo, non di poco conto, finora non emerso nelle riflessioni sul Decreto Salva Italia che è quello degli studi professionali per i quali, con recente Decreto Interministeriale del 27 dicembre 2020 - GU n. 53 del 2/3/2020 – il MLPS, di concerto con il MeF, ha previsto l'istituzione presso l'INPS del "**Fondo di Solidarietà bilaterale per le attività professionali**" rivolto ai **dipendenti degli studi professionali** che occupano mediamente più di tre dipendenti, inclusi gli apprendisti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Questo potrebbe comportare una disparità di trattamento nei confronti di Studi professionali che occupano fino a due dipendenti e che godono del diritto di accedere alla CIGD per COVID-19 e Studi professionali che occupano più di tre dipendenti, che, in mancanza di adesione al Fondo neo istituito, si potrebbero vedere negato l'ammortizzatore sociale parimenti agli artigiani non aderenti al FSBA.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it